



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1706

Disposizioni in materia di regime agevolato di accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Indice

1. DDL S. 1706 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1706	4

1. DDL S. 1706 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su **www.senato.it**](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1706
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di regime agevolato di accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Iter
23 febbraio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1706 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Vittorio Fravezzi ([Aut \(SVP UV PATT UPT\)](#)-PSI-MAIE)

Cofirmatari

Hans Berger ([Aut\(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Francesco Palermo** ([Aut\(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Franco Panizza** ([Aut\(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Fausto Guilherme Longo** ([Aut\(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Francesco Verducci** ([PD](#)), **Franco Conte** ([NCD](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 dicembre 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 365 del 4 dicembre 2014.

Classificazione TESEO

ETA' PENSIONABILE , TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Articoli

LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), IMPRESE PRIVATE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** in sede referente il 23 febbraio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 397 del 24 febbraio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1706

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1706

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FRAVEZZI**, **BERGER**, **PALERMO**, **PANIZZA**, **Fausto Guilherme LONGO**, **VERDUCCI** e **CONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2014

Disposizioni in materia di regime agevolato di accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Onorevoli Senatori. -- L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano sia per quanto riguarda i requisiti di età e di contribuzione per l'accesso alla pensione sia per il meccanismo di calcolo.

Tali modifiche hanno inciso profondamente sulla vita reale delle persone e a distanza di pochi anni dalla conversione del citato decreto-legge n. 201 del 2011 si è più volte discussa la necessità di rivedere tale sistema per eliminare alcune distorsioni conseguenti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Il comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, individua uno speciale regime agevolato di accesso al pensionamento e stabilisce che:

«In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.».

Con circolare n. 35 del 14 marzo 2012 l'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento e, in particolare, in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel citato comma 15-*bis*, ha previsto che le «disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.».

Stando alle istruzioni fornite dall'INPS per beneficiare del regime agevolato di accesso al pensionamento di cui al citato comma 15-*bis*, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) o b) citate è

necessario che alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 28 dicembre 2011, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti svolgano ancora attività di lavoro dipendente nel settore privato.

Vi sono molti casi in cui gravi eventi sopravvenuti, non previsti o non prevedibili, hanno costretto lavoratori o lavoratrici a lasciare il lavoro prima del 28 dicembre 2011.

Costoro, pur rientrando nelle fattispecie previste dal comma 15-*bis* dell'articolo 24 sopra citate, incontrano difficoltà a percepire il trattamento pensionistico anticipato in quanto non più in servizio alla data del 28 dicembre 2011.

La norma in argomento crea quindi delle disparità di trattamento tra coloro che a parità di requisiti di cui alle citate lettere *a)* o *b)* del comma 15-*bis* svolgono o non svolgono più attività di lavoro dipendente nel settore privato.

È con il preciso fine di rendere la norma più equa che il presente disegno di legge viene presentato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2015, il regime agevolato di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori e alle lavoratrici in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* o *b)* del medesimo comma 15-*bis* che alla data del 28 dicembre 2011, e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data, hanno svolto o svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in 120 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

